

OGGETTO: Risposta alla proposta fatta dal Consigliere Mirko Cavalloni nella seduta di Consiglio Comunale del 28/04/2021 n° 16

Innanzitutto si premette che proprio nell'intento di non ostacolare l'operato della minoranza si è inserito in modo non rituale la richiesta presentata dal Consigliere Cavalloni Mirko, anche se l'argomento trattato in detto punto non aveva niente a che vedere con quanto richiesto dal Consigliere di minoranza Mastropietro, ed anche se la proposta è stata materialmente consegnata cinque giorni dopo la seduta consiliare e non il giorno dopo come era stato richiesto.

Infatti, da quando le sedute sono in videoconferenza si è permesso la consegna delle osservazioni scritte il giorno dopo la seduta, per mitigare il disagio che questa modalità può creare, nonostante che sarebbe possibile da parte della minoranza trasmettere le osservazioni istantaneamente tramite posta elettronica.

Ciò dimostra, ancora una volta, che l'atteggiamento polemico non contraddistingue la maggioranza, ma è giusto puntualizzare lo svolgersi degli eventi poco rituali ma tollerati.

Letta la proposta allegata alla delibera comunale n°16 del 28/04/2021 protocollata in data 03/05/2021 con n° 1275, si risponde quanto segue:

Nel suggerimento indicato e depositato dal Consigliere sig. Mirko Cavalloni vi è scritto:

1. <<" la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) del Comune attraverso l'uso della password di servizio (cfr. **parere del 29.11.2009**).">>

... e poi, ...

2. <<"... Anche la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (Plenum 6.7.2010) ha più volte precisato che, per non impedire od ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, o con mezzi estranei all'organizzazione attuale dell'ente, "...rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, mentre il consigliere

avrà facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti"...>>,

Da una ricerca effettuata su questo argomento è emerso un parere della Commissione per l'accesso ai documenti del 2016, che cita:

<<" ... l'accesso diretto tramite utilizzo di apposita password al sistema informatico dell'Ente è stato **considerato strumento - certamente consentito** al consigliere comunale - in grado di favorire la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste, senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa. Non v'è d'altra parte dubbio che l'attività informativa debba essere ordinariamente svolta presso gli uffici dell'Amministrazione, come la norma stessa suggerisce, cosicché il consigliere non può vantare alcun "diritto" all'accesso al sistema informatico dalla propria abitazione (o da altro luogo esterno alla rete informatica dell'Ente)...">>

la Commissione specifica che il consigliere non può vantare alcun "diritto" all'accesso al sistema informatico dalla propria abitazione mentre tale attività deve essere ordinariamente svolta presso gli uffici dell'Amministrazione (parere del 7 aprile 2016).

Il regolamento adottato da questo Comune con deliberazione Consiglio Comunale n° 16 del 10/06/2019 non indica la possibilità dell'utilizzo delle password di accesso, mentre il secondo punto viene regolamentato attraverso gli artt. n° 40 e 41. La Commissione in oggetto dà la facoltà all'ente di regolamentare questa tipologia di accesso utilizzando le parole: "la possibilità" e "strumento ... consentito", il che comporterebbe una modifica del regolamento Comunale.

Il parere del 2016 indica palesemente che il consigliere può prendere visione in forma informatica attraverso le password richieste dal consigliere Cavalloni, ma, tale diritto deve essere sempre esercitato presso gli uffici Comunali e non direttamente a casa propria o in qualsiasi altra parte del "mondo".

Tale specifica fatta dalla stessa Commissione indicata dal consigliere di minoranza, rafforza la scelta di questa Amministrazione per la tutela e la riservatezza della documentazione Comunale. Infatti come indicato più volte verbalmente in Consiglio Comunale e nelle risposte date alla minoranza sulle accuse di "inficiare" l'espletamento del loro mandato ancora una volta le circostanze danno ragione al regolamento adottato.

Dal momento che il consigliere munito di password ha l'obbligo di accedervi solo esclusivamente se si trova negli uffici comunali utilizzando un computer

del Comune autorizzato a tale mansione cosa cambia? Se questa Amministrazione ha sempre e sottolineato sempre proposto alla minoranza di visionare personalmente la documentazione presso gli uffici comunali in prima battuta e poi il cartaceo (quello mirato e necessario e non generico) veniva fornito successivamente in base le esigenze lavorative dell'ente. (prassi indicata al secondo punto di questa proposta ed ottemperata dal nostro Regolamento del Consiglio Comunale art. 40 e 41)

In conclusione si ritiene che, dopo una valutazione della proposta, in base alle risorse e all'organizzazione degli uffici comunali la consegna delle password non porterebbe a nessun miglioramento.

Si rammenta che tutte le pratiche dell'ufficio tecnico vengono ancora consegnate in forma cartacea, che non esiste un archivio tecnico storico in formato digitale, la parte contabile (il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la proposta di delibera relativa all'assestamento prima della approvazione vengono depositati presso la segreteria come da regolamento per la consultazione di tutti i consiglieri, quindi il formato cartaceo è sempre a disposizione e dopo l'approvazione pubblicato on-line) e tutto il flusso in entrata ed in uscita di tutto il "lavoro" e "decisioni" fatte dall'Amministrazione Comunale transita sul protocollo generale che ogni 15 gg viene trasmesso in forma digitale (i titoli in oggetto) nella casella email del capogruppo sig. Mastropietro, ma queste cose sono state dette e ridette fino allo sfinimento.

Si evidenzia che sempre la stessa Commissione indicata dalla minoranza ad un certo punto del parere (2016) a condizioni simili a quelle sopra elencate

*scrive: << "Per ciò che attiene invece alla richiesta di specificazione dei documenti e dei programmi accessibili all'interno del sistema informatico stesso, la Commissione ritiene, in primo luogo, **superfluo** l'accesso ai database informatici essendo le relative informazioni già accessibili dalla consultazione del Protocollo Generale. In secondo luogo, con riferimento ai documenti allegati a quelli oggetto di registrazione nel protocollo occorre specificare: quelli già acquisiti al protocollo informatico a mezzo di scansione sono, di certo, immediatamente consultabili. Gli allegati che invece non risultino ancora scansionati, sono comunque accessibili, ma sarà per ovvie ragioni necessaria la richiesta ostensiva seguita dalla messa a disposizione dell'Amministrazione ai fini della visione/ estrazione copia." >>*

Il problema è che la minoranza (i tre componenti) non vuole venire a visionare la documentazione presso gli uffici Comunali, vuole solo prendere visione della documentazione esclusivamente in separata sede e questo come ancora dimostrato non è possibile. Per avere le copie della documentazione come vuole la minoranza, come relazionato più volte nelle interpellanze ed interrogazioni, in base alla struttura dell'ente ci sono tempi superiori che non dipendono dalla nostra volontà sono di "forza maggiore", a meno che si voglia paralizzare parzialmente il normale svolgimento delle

funzioni amministrative rischiando sempre di incorrere a sanzioni e/o perdite economiche, ma tutto questo non vuol dire che la documentazione non venga data nei tempi dettati dalle esigenze lavorative del Comune.

Anche in questa occasione la sottoscritta da la sua disponibilità, ovviamente su appuntamento, per la visione in tempi brevi della documentazione e poi, eventualmente, per il rilascio delle copie interessate, con la speranza che dopo la visione della documentazione e la constatazione della sua regolarità la minoranza non insista a richiedere il duplicato di documenti già visionati che, ricordo, sono coperti da riservatezza, determinando così anche un vantaggio per il Comune in termini di efficienza ed economicità.

In fine sempre la sottoscritta unita alla maggioranza ringrazia la minoranza che ancora una volta volendo arrecare danno e mettere in cattiva luce le scelte di questa Amministrazione, ha dato la possibilità di chiarire alla popolazione la realtà dei fatti e delle regole amministrative che devono essere ottemperate per il bene di tutti, a partire dal Comune stesso.

Inoltre si informa che, per chi fosse interessato nella delibera n° 21 del 07/06/2021 ci sono le risposte di questa Amministrazione alle rimostranze fatte dalla minoranza nelle delibere n° 18 e 20 del 17/05/2021.

-Si allega parere integrale su questo argomento della Commissione del 7 Aprile 2016

Da ultimo, sembra utile considerare che, *de iure condendo*, l'articolo 7 della legge 124 del 2015, intitolato alla *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"* reca una specifica delega al Governo per integrare e correggere il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni. In particolare, in materia di trasparenza, la norma citata, alla lettera (f), reca il seguente principio e criterio direttivo: *"definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali (..) dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica sull'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa nonché dei limiti derivanti dal segreto e dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati."* L'attuazione di tale delega dovrebbe colmare la lacuna della normativa sulla trasparenza e l'accesso che, allo stato, non prevede, per i membri del Parlamento, alcun diritto di accesso collegato alla funzioni e differenziato da quello generalmente riconosciuto a chiunque per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

8.3. Accesso dei Consiglieri comunali (Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 7 aprile 2016)

Il Sindaco di ... espone a questa Commissione che un consigliere di quel Comune ha avanzato dapprima richiesta di rilascio delle credenziali di accesso diretto al protocollo informatico del Comune e, quindi, all'intero sistema informatico comunale, ivi compreso quello della contabilità; lo stesso consigliere sosteneva, in particolare, un proprio diritto ad accedere a tale sistema informatico direttamente dalla propria abitazione.

Il sindaco chiede il parere a questa Commissione in ordine alla accessibilità del sistema informatico del Comune da parte del consigliere comunale, rilevando comunque come l'accesso da un computer esterno sarebbe pericoloso per la sicurezza del sistema informatico, reso in tal modo vulnerabile, vanificando le misure predisposte dal Comune a protezione dello stesso.

Orbene, sul diritto di accesso diretto da parte del Consigliere comunale al sistema informatico del Comune questa Commissione ha già avuto modo di esprimere il proprio parere di massima positivo, riconducendolo alla previsione di cui all'art. 43, II comma, del d. lgs. 267/2000, per cui i Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Al Consigliere comunale, in ragione del particolare *minus* dallo stesso espletato, va così riconosciuto un diritto che incontra come unico limite che esso sia esercitato "in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso" (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 29 agosto 2011, n. 4829).

Proprio al fine di evitare un aggravio eccessivo per gli uffici comunali, investiti di tali richieste di accesso, il ricorso a supporti magnetici o l'accesso diretto tramite utilizzo di apposita password al sistema informatico dell'Ente è stato considerato strumento certamente consentito al consigliere comunale - in grado di favorire la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste, senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa.

Non v'è d'altra parte dubbio che l'attività informativa debba essere ordinariamente svolta presso gli uffici dell'Amministrazione, come la norma stessa suggerisce, cosicché il consigliere non può vantare alcun "diritto" all'accesso al sistema informatico dalla propria abitazione (o da altro luogo esterno alla rete informatica dell'Ente): né, secondo ragionevolezza il diritto del consigliere risulterebbe frustrato o compresso se esercitato in una postazione collocata presso gli uffici dell'Ente, il quale ha d'altra parte pieno titolo a garantire prioritariamente la sicurezza del sistema.

Per ciò che attiene invece alla richiesta di specificazione dei documenti e dei programmi accessibili all'interno del sistema informatico stesso, la Commissione

ritiene, in primo luogo, superfluo l'accesso ai database informatici essendo le relative informazioni già accessibili dalla consultazione del Protocollo Generale.

In secondo luogo, con riferimento ai documenti allegati a quelli oggetto di registrazione nel protocollo occorre specificare: quelli già acquisiti al protocollo informatico a mezzo di scansione sono, di certo, immediatamente consultabili. Gli allegati che invece non risultino ancora scansionati, sono comunque accessibili, ma sarà per ovvie ragioni necessaria la richiesta ostensiva seguita dalla messa a disposizione dell'Amministrazione ai fini della visione/estrazione copia.

Con riferimento alla citata sentenza 846/2013 del Consiglio di Stato - riportata dal Sindaco nella richiesta di parere - occorre specificare che con tale pronuncia il Collegio intende stigmatizzare un "abuso del diritto di accesso", sottolineando che il riconoscimento del diritto di accesso al consigliere non deve tradursi nel porre in essere di strategie ostruzionistiche o di paralisi dell'attività amministrativa a causa della continuità e della numerosità delle istanze. Anche il consigliere comunale deve essere portatore di un interesse strumentale allo svolgimento del proprio *munus*.

A tal proposito, ad avviso di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato permane, l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (ex multis C.d.S. sez. V, 13.11.2002, n. 6293). Tali cautele derivano dall'esigenza che il consigliere comunale non abusì, infatti, del diritto all'informazione riconosciuto dall'ordinamento, piegandone le altre finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico" (C.d.S. Sez. V, 11.12.2013 n. 5931).

Il Sindaco esprime, inoltre, un dubbio in merito all'accessibilità degli atti e delle informazioni relativi alla attività svolta dal Sindaco quale ufficiale di Governo (es. stato civile: decreti di adozione; atti di riconoscimento- anagrafe della popolazione:

cambi di stato civile o schedario elettorale) non sembrando questi utili all'espletamento del mandato.

A tal riguardo la Commissione non ritiene possa escludersi in astratto l'esistenza di un collegamento funzionale tra l'accesso relativo a tali categorie di atti con l'attività svolta dal consigliere comunale, il quale è comunque responsabile di un utilizzo indebito delle informazioni acquisite.

A tal proposito — e, in generale quanto alla problematica relativa alla tutela della riservatezza — la giurisprudenza ha chiarito che il diritto di accesso del consigliere comunale non può essere compreso neppure per esigenze di tutela di riservatezza dei terzi con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti oggetto di accesso, in quanto il consigliere stesso è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge (Consiglio di Stato n. 5879/2005; Cons. Stato, Sez. V, 4.5.2004 n. 2716; Tar Sardegna, sez. II, 30.11.2004 n. 1782). Al consigliere è fatto divieto di divulgare tali dati se non ricorrono le condizioni di cui al D. Lgs 196/2003 e nella ipotesi di eventuale violazione di tale obbligo di riservatezza si configura una responsabilità personale dello stesso.

Pertanto, la Commissione ritiene, in linea con la ricordata giurisprudenza amministrativa, che siano legittime le richieste di accesso dirette al programma di gestione del protocollo informatico riguardanti atti od informazioni individuati in maniera specifica, con le limitazioni prima illustrate.